

# I testimoni di Geova e l'obiezione di coscienza

Nella maggior parte dei casi i testimoni di Geova furono imprigionati nei lager nazisti per essersi rifiutati di svolgere il servizio militare e di essere entrati a far parte della struttura militare. Tale persecuzione non si limitò al periodo nazi-fascista, ma affondava le sue radici nel periodo precedente e, aspetto ben più sconcertante, continuò, almeno per quanto riguarda l'Italia, anche nel periodo repubblicano.

Nel periodo antecedente il ventennio fascista ricordiamo Remigio Cuminetti (1890-1938), nato a Porte di Pinerolo (Torino) (<sup>1</sup>). Crebbe come fervente cattolico, finché gli capitò fra le mani il libro di C.T. RUSSELL *Il divin piano delle età*. Lo lesse più volte attentamente e trasse la conclusione di aver trovato la verità in fatto di religione. Questo lo indusse, all'età di circa vent'anni, ad unirsi agli Studenti Biblici di Pinerolo. A motivo di questa scelta, venne cacciato di casa dal padre. Fu accolto da Fanny Lugli, una cristiana già anziana d'età, che gli fece da madre fino a quando Remigio si sposò. In seguito divenne, sotto la direttiva della filiale svizzera della Watch Tower Society, responsabile dell'opera in Italia degli Studenti Biblici Internazionali.

Remigio Cuminetti lavorava come operaio specializzato presso una nota fabbrica di cuscinetti a sfera, tutt'ora operante a Villar Perosa, in provincia di Torino. L'industria fu militarizzata e produceva materiale bellico: chi vi lavorava era pertanto assimilato a un militare, non essendo, per questo motivo, soggetto al richiamo alle armi. Come tutti gli operai militarizzati, Cuminetti avrebbe dovuto portare un apposito bracciale. Sarebbe bastato che accettasse questa mobilitazione "civile" per scansare ogni difficoltà. Come operaio militarizzato, avrebbe ottenuto l'esonero dal servizio militare (<sup>2</sup>).

La sua coscienza non glielo permise. Si licenziò; così che, quando la sua classe fu chiamata, dovette affrontare la questione della "neutralità cristiana", termine che i testimoni di Geova odierni usano per definire la loro obiezione di coscienza.

Per il suo rifiuto, Cuminetti fu processato nel 1916 dal Tribunale Militare di Alessandria, divenendo il primo caso documentato di obiettore di coscienza dell'Italia moderna. La sentenza n. 309 del 18 agosto 1916 è nel fascicolo intestato a Remigio Cuminetti, giacente attualmente presso l'archivio del Tribunale Militare di Torino. Da essa risultano chiari i motivi di coscienza addotti dall'obiettore: "Si rifiutò dicendo che la fede di Cristo ha per fondamento la pace fra gli uomini, la fratellanza universale, che egli quale convinto credente in quella fede non poteva né voleva indossare una divisa che è simbolo della guerra e cioè l'uccisione dei fratelli (così egli chiamava i nemici della patria)". La decisione fu confermata dal Tribunale Supremo di Guerra e Marina con la sentenza in data 7 dicembre 1916.

Particolarmente nel periodo 1939-1943 altri testimoni furono condannati per aver rifiutato il servizio militare. Alcuni furono invece riformati perché considerati affetti da "psicosi paranoide" o "paranoia religiosa". Ad esempio Gerardo Di Felice, riformato nel 1939 per "psicosi paranoide" (<sup>3</sup>) e Francesco Zortea, riformato nel 1941 per una "sindrome delirante paranoidale basata su una insensata e fantastica concezione della vita in rapporto a credenze religiose" (<sup>4</sup>). Guido Costantini e

<sup>1</sup> () Cfr. V. PASCHETTO, *L'odissea di un obiettore durante la I guerra mondiale*, in "L'incontro", luglio-agosto 1952.

<sup>2</sup> () Cfr. AA.VV., *Le periferie della memoria*, A.N.P.P.I.A.- Movimento Nonviolento, Torino-Verona 1999, pagg.56-63

<sup>3</sup> () Documentazione presso l'ospedale militare di Bari (Ufficio Rassegne), comunicazione del 3 marzo 1939, e presso l'ospedale psichiatrico di Bisceglie "Casa della Divina Provvidenza", cartella clinica, 18 marzo 1939.

<sup>4</sup> () Archivio Centrale di Stato (ACS), ministero dell'Interno, Direzione Generale della P.S., 13 marzo 1940, categoria G1, busta 314.

Francesco Liberatore furono invece condannati nel 1940 per il rifiuto di partecipare ai corsi pre militari<sup>5</sup>). Nicola Di Felice fu condannato nel 1943 a due anni di reclusione dal Tribunale Militare Territoriale di Bologna, per "disobbedienza continuata" ad indossare l'uniforme<sup>6</sup>).

Dall'esame di cinque circolari diramate dal Ministero dell'Interno nel periodo 1929-1940, contenute nei fascicoli relativi ai testimoni di Geova depositati presso l'Archivio Centrale di Stato a Roma, è evidente che questi ultimi furono uno dei principali obiettivi della discriminazione religiosa fascista. Fra il 1927 e il 1943 in un elenco di centoquarantadue persone arrestate e confinate per motivi religiosi, ottantadue erano testimoni di Geova<sup>7</sup>).

Nel 1940 ventisei testimoni furono condannati dal Tribunale Speciale fascista a quasi centonovantanni complessivi di carcere per aver diffuso, letto e commentato pubblicazioni bibliche che, secondo gli inquirenti, offendevano la dignità del duce, del re, del papa e di Hitler<sup>8</sup>).

Numerosi furono i confinati, fra i quali Aldo Fornerono di Prarostino e Domenico Giorgini di Teramo, che scontò la pena nell'isola di Ventotene in compagnia di Sandro Pertini.

Due furono i casi di deportazione. Salvatore Doria era stato condannato ad undici anni di reclusione dal Tribunale Speciale. Prima venne detenuto nel carcere di Sulmona e poi fu deportato a Dachau e infine a Mauthausen. Liberato dagli Alleati nel 1945, fece ritorno in Italia ove morì nel 1951, a soli quarantatre anni, menomato nel fisico e nello spirito. Narciso Riet, nato in Germania da genitori italiani, braccato dai nazi-fascisti perché impegnato a introdurre clandestinamente pubblicazioni bibliche nei lager, fu arrestato nel 1943 a Cernobbio e deportato a Dachau. Dopo essere stato sottoposto a torture atroci, fu infine soppresso prima della liberazione dei campi. Le sue spoglie non sono mai state ritrovate<sup>9</sup>).

I relativamente pochi casi di arresto e di deportazione che videro per protagonisti gli Studenti Biblici durante il ventennio fascista in Italia si spiegano con la scarsa presenza degli stessi: cento, centocinquanta secondo i dati rilevabili dalla letteratura dei testimoni di Geova; duecento, duecentocinqua casi secondo altri testi<sup>10</sup>). Nella Germania nazista le cose andarono diversamente. In lingua tedesca "bibelforscher" significa "studiosi della Bibbia". "Studenti Biblici Internazionali" era il nome ufficiale del movimento religioso sorto negli Stati Uniti nell'ultimo trentennio dell'Ottocento, la cui denominazione fu cambiata nel 1931 in "testimoni di Geova". I *bibelforscher* altri non sono quindi che i testimoni di Geova degli anni Trenta e Quaranta, secondo l'appellativo con il quale erano noti nei Paesi di lingua tedesca. I *bibelforscher* furono duramente perseguitati dal nazi-fascismo. Rispetto a quella di altri religiosi presenti nei lager, la loro esperienza fu caratterizzata da aspetti singolari, ancor oggi poco noti agli studiosi e al pubblico in generale<sup>11</sup>).

Alla salita di Hitler al potere i *bibelforscher* erano oltre diciannovemila. Immediatamente scattarono le misure repressive nei loro confronti. Il 24 luglio 1933 l'Associazione dei Bibelforscher fu dichiarata fuorilegge in tutta la Germania. Gradualmente diecimila testimoni furono internati nei campi; duecentotredici furono le condanne a morte eseguite; seicentotrentacinque i testimoni che morirono di patimenti; ottocentoventisette le famiglie distrutte con la prigionia dei genitori e la scomparsa dei figli.

---

<sup>5</sup>) Sentenza del Tribunale Militare di Napoli, 13 gennaio 1940, presso l'Archivio Centrale di Stato, Tribunale Speciale.

<sup>6</sup>) Sentenza del 5 marzo 1943 presso l'archivio del Tribunale Militare Territoriale di La Spezia.

<sup>7</sup>) G. ROCHAT, *Regime fascista e chiese evangeliche. Direttivi del controllo e della repressione*, Claudiana, Torino 1990, pag. 317.

<sup>8</sup>) G. ROCHAT, op. cit., pag. 295.

<sup>9</sup>) *Annuario dei Testimoni di Geova 1983*, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, pagg. 174-5.

<sup>10</sup>) G. ROCHAT, op. cit., pag. 286. *Annuario dei Testimoni...*, op. cit., pagg. 113-67.

<sup>11</sup>) Cfr. A. BERTONE, *La deportazione nazista dei bibelforscher Il martirio dei Testimoni di Geova*, in "Azione nonviolenta", marzo 2000.

Le motivazioni della repressione? “Per i nazisti, i testimoni incarnavano tutto ciò che essi odiavano: il Movimento era internazionale, influenzato dall’ebraismo attraverso l’utilizzazione dell’Antico Testamento e la sua escatologia; predicava il comandamento che ordinava di Non uccidere e quindi rifiutava il servizio militare. (...) Il 12 novembre 1933, in nome della neutralità cristiana, i Testimoni di Geova non si recarono ai seggi per le elezioni del Reichstag. (...) Rifiutavano il saluto hitleriano e il saluto alla bandiera nazista”<sup>(12)</sup>.

I lager in cui i testimoni di Geova vennero internati furono quelli di Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald per i maschi e di Moringen e Ravensbrück per le donne. Lì subirono torture indicibili. Buona parte dei condannati a morte per il rifiuto del servizio militare furono decapitati con l’ascia, poiché i nazisti ritenevano che la fucilazione fosse una condanna troppo mite. Come affermò il Tribunale Internazionale di Norimberga, “le persecuzioni di tutte le sette pacifiste dissidenti come quelle dei testimoni di Geova e dei Pentecostali erano particolarmente accanite e crudeli”.

I testimoni di Geova furono tra i primi a denunciare la barbarie nazista: essendo i primi ad essere internati, disponevano di notizie di prima mano sulle reali condizioni esistenti nei campi di concentramento. Attraverso le riviste “The Golden Age”, poi “Consolation” (ora “Svegliatevi!”) fin dal 1933 parlarono di oppositori politici rinchiusi dietro il filo spinato dei campi di concentramento (16 agosto 1933); di gas impiegato in via sperimentale a Dachau (15 dicembre 1937); di quarantamila innocenti arrestati un solo colpo (3 maggio 1939); di campi di concentramento per le donne (28 luglio 1939); di sessantamila ebrei polacchi sterminati nei campi (12 giugno 1940); di greci, polacchi e serbi sistematicamente sterminati (27 ottobre 1943).

Nei campi di sterminio furono il solo gruppo religioso a ricevere un contrassegno d’identificazione: un triangolo viola cucito sulla casacca (il rosso era per i politici, il giallo per gli ebrei, il rosa per gli omosessuali, il bruno per gli zingari, il nero per gli “asociali”).

Margarete Buber-Neumann, giornalista e scrittrice internata a Buchenwald, fu, suo malgrado, capo del blocco numero tre occupato dalle testimoni<sup>(13)</sup> e a suo rischio si adoperò per rendere meno gravosa la loro detenzione. Lo stesso fece la signora Maria Ruhnau, testimone internata a Buchenwald, che assistette fino alla morte la sua compagna di prigonia, la principessa Mafalda di Savoia<sup>(14)</sup>. Rudolf Höss, il sanguinario comandante di Auschwitz, condannò a morte pubblicamente diversi testimoni perché colpevoli di non volere prestare servizio militare e di non “compiere qualunque cosa avesse il minimo rapporto con le faccende militari”<sup>(15)</sup>.

L’esperienza dei bibelforscher nei campi di sterminio fu singolare sotto diversi aspetti. Anzitutto l’azione del nazismo che li condusse alla deportazione fu contro tutta la collettività dei testimoni e non contro qualche religioso particolarmente attivo e inviso al regime. Gli internati potevano sfuggire alla loro sorte semplicemente firmando una dichiarazione di abiura alla fede, che quasi nessuno firmò. Non erano internati per una opposizione politica al regime, ma per il rifiuto di dichiarare fedeltà o anche solo di collaborare con il regime. I bibelforscher non rifiutavano solo il diretto servizio militare, ma anche tute le attività indotte: dal costruire un deposito di munizioni al cucire le stellette su un’uniforme. Ben aveva interpretato il loro atteggiamento Pasquale Andriani, ispettore generale dell’O.V.R.A., il quale, in un rapporto datato 3 gennaio 1940 scrisse: “Il comandamento di Dio di non uccidere e di amare il prossimo come se stessi va interpretato [dai testimoni di Geova] nel senso più restrittivo e letterale; quindi nessun testimone di Geova, per qualsiasi motivo, può impugnare le armi contro il prossimo”<sup>(16)</sup>.

Il primo testimone di Geova obiettore di coscienza del dopoguerra fu Enrico Ceroni, che

<sup>12</sup>(0) B. SEGRE, *Testimoni di Geova nei lager*, in “L’incontro”, marzo 1995.

<sup>13</sup>(0) M. BUBER-NEUMANN, *Prigioniera di Stalin e di Hitler*, il Mulino, Bologna 1994, pagg. 217-35.

<sup>14</sup>(0) C. SICCARDI, *Mafalda di Savoia. Dalla reggia al lager di Buchenwald*, Paoline, Milano 1999, pag. 257.

<sup>15</sup>(0) R.HOSS, *Comandante ad Auschwitz*, Einaudi, Torino 1986, pag. 69.

<sup>16</sup>(0) Rapporto Quarta Zona O.V.R.A. n° 0799, Avezzano, 3 gennaio 1940, oggetto: Setta religiosa testimoni di Geova.

venne giudicato nel gennaio 1948. Egli, appartenente alla classe 1926, fu inviato al Centro di addestramento di Casale Monferrato il 17 gennaio 1948. L'indomani fu sottoposto alla prova di selezione attitudinale e svolse regolarmente parecchi compiti, ma quando sotto dettatura avrebbe dovuto scrivere "la bandiera è sacra" scrisse invece "secondo la Sacra Scrittura nessuna bandiera è sacra". Successivamente egli rifiutò le stellette e il fregio della fanteria. Interrogato sulla ragione dei rifiuti, rispose che la sua fede gli vietava di impugnare le armi, di indossare qualunque distintivo e di salutare i superiori. Aggiunse che era pronto a qualsiasi disobbedienza pur di non mancare alla sua fede, mentre era disposto a prestare tutti quei servizi che non sarebbero stati in contrasto con tale fede. La perizia psichiatrica a cui fu sottoposto, eseguita dal prof. Anselmo Sacerdote, dopo aver dichiarato che Ceroni non soffriva di nessuna malattia mentale, valutò se le dottrine predicate dai suoi compagni di religione avessero provocato in lui una sorta di suggestione. Dopo un'accurata analisi del soggetto, il perito affermò: "Si deve concludere che se anche la propaganda alla quale fu esposto aveva potere suggestivo, il Ceroni l'ha assunta dopo averla vagliata e perciò egli è un convinto, non un suggestionato" (<sup>17</sup>). Il giovane venne condannato a cinque mesi e venti giorni di reclusione con i benefici della condizionale e della non iscrizione.

I testimoni di Geova hanno costituito il gruppo più numeroso di obiettori e di disertori ospitati nelle carceri militari. Essi per fedeltà alle loro convinzioni affrontano anni e anni di galera con incrollabile tenacia e con discrezione così assoluta che il grosso pubblico neppure sa della loro esistenza (<sup>18</sup>).

Il fondamento della loro obiezione è l'estranchezza alle questione politiche e alle controversie terrene, in quanto mirano all'avvento di uno Stato mondiale teocratico retto da Dio e di conseguenza non si arruolano nell'esercito di nessuna nazione perché gli interessi egoistici li farebbero combattere l'uno contro l'altro. Alcuni sostengono che essi chiedono di essere considerati, come i sacerdoti cattolici consacrati, esentati dal servizio militare, perché si considerano tutti ministri del Vangelo e membri di un gruppo missionario di evangelisti, come lo erano i membri della prima congregazione di apostoli e discepoli di Cristo (<sup>19</sup>). In effetti tale spiegazione è imprecisa. E' vero che alcuni di loro quando l'obiezione di coscienza non era regolamentata per legge adducevano il motivo di essere ministri di culto. Ma i testimoni "fanno obiezione perché non vogliono uccidere e, soprattutto, perché sostengono valori positivi come l'amore del prossimo, l'amore per i nemici e l'amore per la pace" (<sup>20</sup>). Ammantati di profetismo mistico e non legati a motivazioni politiche, essi, comunità chiusa, rappresentano il gruppo che più di altri ha affidato al rifiuto del servizio militare il massimo scontro con lo Stato, con la conseguenza di costituire per anni la stragrande maggioranza degli obiettori in prigione. Inoltre non sono stati rari i casi di testimoni di Geova inviati dopo anni di carcere militare in manicomii criminali per "delirio religioso" e obbligati al servizio militare anche una volta dimessi. In genere le autorità militari dopo un certo numero di condanne trovano un pretesto per esonerare l'obiettore, scoprendogli un difetto fisico, talvolta prodotto dagli anni trascorsi in carcere. Talvolta la difesa tenta di sostenere, presentando una perizia psichiatrica di parte, che l'imputato è "parzialmente incapace di volere" (non di intendere e di volere), perché la forza della sua fede e l'ambiente religiosissimo in cui vive ne limitano di fatto la capacità di decisione in fatto di servizio militare. Si tratta di un expediente che alcuni testimoni di Geova accettano per trovare una via d'uscita alla spirale delle condanne. Se infatti in sede penale la parziale incapacità di volere costituisce soltanto una diminuente della pena, in sede amministrativa, e dopo avere scontato la condanna, il testimone di Geova potrà chiedere all'autorità militare l'esonero dal

<sup>17</sup>

(<sup>17</sup>) A. SACERDOTE, *Un caso di coscienza*, in "Giustizia penale", 1948, parte I, col. 199.

<sup>18</sup>(<sup>18</sup>) G. ROCHAT (a cura di), *L'antimilitarismo oggi in Italia*, Editrice Claudiana, Torino 1973, pag. 99.

<sup>19</sup>

(<sup>19</sup>) R. VENDITTI, *L'obiezione di coscienza al servizio militare*, Milano 1981, pagg. 126-131.

<sup>20</sup>

(<sup>20</sup>) M. BELLINI P. BELLINI (a cura di), *Intolleranza religiosa alle soglie del Duemila*, Fusa editrice, Roma 1990, pag. 172.

servizio militare per riconosciuta incapacità parziale di volere, allegando come prova la sentenza penale che gli ha appunto applicato lo sconto di pena dell'art. 89. L'esonero viene quindi concesso o d'ufficio o dopo un controllo presso l'ospedale militare (<sup>21</sup>).

I testimoni di Geova, però, hanno una scrupolosa osservanza delle leggi del potere costituito, secondo un'interpretazione letterale della parola evangelica "rendete a Cesare quello che è di Cesare", fintanto che tale soggezione non entri in contrasto con i comandamenti della loro fede, tra i quali solo il rifiuto del servizio militare e del giuramento sono apertamente contro le disposizioni dello Stato. Essi, quindi, non hanno nulla di sovversivo e ci tengono a sottolinearlo; così il loro rifiuto del servizio di leva non viene in alcun modo pubblicizzato e non costituisce un pericolo per la sopravvivenza dell'esercito, anche perché il loro rigido tenore di vita non incoraggia certo facili imitazioni.

La loro posizione è delineata con precisione in un memoriale difensivo scritto da un testimone di Geova, giunto alla terza condanna. "Come posso io che già sono soldato del Cristo e sostenitore del regno di Dio, per il quale ho già dedicato e dedico tutte le mie energie fisiche e mentali, mettermi al servizio di una nazione fino a dedicare ad essa le stesse cose che, come cristiano, sono tenuto a rendere a Dio, ed in particolare la vita? Con tutto ciò non sono antimilitarista, non combatto le presenti istituzioni militari e non ostacolo i programmi militari di alcuna nazione. Le nazioni sono libere di avere o non avere un esercito e ogni persona è libera di servire in esso senza che io la censuri. Chiedo soltanto che, con uguale rispetto della libera scelta, venga tollerata la mia posizione di neutralità" (<sup>22</sup>).

Durante un convegno tenutosi il 3 giugno 1956 venne reso noto che su trentacinque casi di obiezione di coscienza i due terzi erano costituiti da testimoni di Geova. Nel 1963 su ottanta obiettori riconosciuti dal 1947 ben l'82% era formato da testimoni contro i quali furono instaurati circa centocinquanta procedimenti penali militari, quasi tutti per disobbedienza, tranne qualcuno per diserzione. Secondo il Ministero della Difesa dal 1948 al 1969 sono stati condannati trecentodiciannove obiettori. Questi dati, però, sono solo indicativi perché i testimoni di Geova considerano il rifiuto del servizio militare un atto normale, quasi scontato per un credente, e non raccolgono né forniscono cifre in merito. Inoltre le stime del ministero non sono attendibili, perché spesso gli atti dei processi non consentono di identificare gli obiettori, in quanto condannati per reati comuni.

In tantissimi giudizi contro obiettori il difensore fu l'avvocato Bruno Segre. Secondo una stima di tale avvocato, i testimoni di Geova condannati sarebbero stati fra seicento e mille, con almeno due condanne a testa. Quindi i testimoni di Geova, che pur non volevano creare un caso politico intorno al loro rifiuto di vestire la divisa, di fatto lo crearono ugualmente, proprio per la gran quantità di obiettori appartenenti al gruppo, molto più numerosi di quelli che partivano da concezioni antimilitariste.

E' praticamente impossibile risalire ai nomi di tutti i testimoni condannati per obiezione. Ne citeremo soltanto qualcuno, incominciando dagli inizi degli anni '50, ma ricordando che le vicende giuridiche che li videro coinvolti iniziarono già negli anni precedenti. Nel maggio 1951 il Tribunale Militare di Verona condannò a tre mesi e venti giorni Gualtieri Pionier di Laino (Bolzano) per rifiuto di rispondere alle varie domande della visita di selezione attitudinale. In ottobre lo stesso tribunale condannò il ventunenne Umberto Diodoro di Montesilvano (Pescara) a due mesi e venti giorni con la condizionale e la non iscrizione al casellario. Pochi giorni dopo, il 19 ottobre, sempre il Tribunale Militare di Verona condannò il ventidue Luigi Valente di Marano Vicentino (Vicenza) a due mesi e undici giorni con la condizionale e la non iscrizione per essersi rifiutato per lettera di ubbidire alla cartolina preceppo. Il 26 ottobre il Tribunale Militare di Torino condannò Sergio Versari di Faenza a sei mesi con la condizionale per essersi rifiutato di prendere in consegna

<sup>21</sup>(<sup>22</sup>) Cfr. S. ALBESANO, Storia dell'obiezione di coscienza in Italia, Santi Quaranta, Treviso 1993, pagg. 117-128.

(<sup>22</sup>) Cfr. G. ROCHAT, *L'antimilitarismo...*, op. cit. pag. 107.

il fucile. In seguito ad un nuovo rifiuto Versari fu condannato il 15 dicembre ad altri otto mesi di reclusione. Un altro testimone di Geova condannato per disubbidienza continuata ad indossare la divisa fu Goffredo Gazzotti di Faenza. Il 22 febbraio 1952 il pretore di Ancona condannò a dieci mesi con la condizionale il ventiseienne Bruno Scurti di Spoltore (Pescara) per non essersi presentato al Consiglio di leva di Pescara nel 1946. Il 18 marzo 1952 il Tribunale Militare di Milano condannò nuovamente Umberto Diodoro ad otto mesi di reclusione <sup>(23)</sup>. L'11 febbraio 1954 il ventiduenne Lamentino Bellante di Arni in Sicilia fu condannato a cinque mesi di reclusione per disobbedienza continuata, causata dal suo rifiuto di indossare la divisa <sup>(24)</sup>. Il 18 marzo 1954 venivano giudicati dal Tribunale Militare di Roma Guido Valeriani di Spoltore (Pescara) e Ignazio Teppati di Torino per rifiuto di indossare l'uniforme militare. Furono riconosciuti colpevoli di disobbedienza con l'aggravante della recidiva, in quanto erano stati già in precedenza condannati per lo stesso reato; Valeriani ebbe una pena di un anno e sei mesi e Teppati di due anni di reclusione militare <sup>(25)</sup>. Il 23 luglio 1954 il ventiduenne Antonio Altomonte di Rogolado (Reggio Calabria) si rifiutò di prendere in consegna la divisa militare, le armi e tutti gli effetti personali; il 19 novembre successivo il Tribunale Militare di Firenze lo condannò a sei mesi di reclusione con la revoca della sospensione condizionale di due precedenti condanne del Tribunale Militare di Verona con le quali, per lo stesso reato, gli erano stati inflitti quattro mesi di reclusione <sup>(26)</sup>. Il 20 dicembre dello stesso anno il Tribunale Militare di Padova condannò ad un anno di reclusione militare senza alcun beneficio il contadino di ventun anni Antonio Di Nardo di San Valentino in Abruzzo (Pescara) <sup>(27)</sup>. L'8 gennaio 1955 il falegname Giovanni Taddei di Roseto degli Abruzzi fu inviato alle carceri militari di Bologna in attesa di essere processato per essersi rifiutato di vestire l'uniforme. Il 20 ottobre il Tribunale Militare di Torino condannò a sette mesi di reclusione il fioraio di ventidue anni Ennio Alfarano di Roma. Egli aveva in precedenza espiato cinque mesi di carcere comminatigli dal Tribunale Militare di Roma perché nel mese di marzo aveva rifiutato di firmare la cartolina preceppo e di raggiungere la propria destinazione. Al giudice istruttore Alfarano dichiarò: "I principi della religione da me professata mi vietano di uccidere e quindi di imparare ad uccidere e, poiché il servizio militare ha lo scopo d'istruire i cittadini all'uso delle armi, io, aderendo a tale principio, contravverrei ai fondamenti della mia fede. Concepisco la guerra unicamente contro le forze spirituali" <sup>(28)</sup>. Il 22 dicembre il Tribunale Militare di Padova condannò ad otto mesi di reclusione Antonio Borgo di Schio per disobbedienza aggravata, cioè per essersi rifiutato di indossare la divisa militare <sup>(29)</sup>. Il 28 febbraio 1956 il Tribunale Militare di Torino condannò ad otto mesi di reclusione Giovanni Taddei, che aveva già scontato due pene, la prima di tre mesi e la seconda di sei; avvocato d'ufficio fu Bruno Segre <sup>(30)</sup>. Il 15 marzo 1956 il Tribunale Militare di Napoli condannò Giuseppe Gazzotti di Faenza a tre anni, due mesi e cinque giorni. Poco dopo il Tribunale Militare di Padova condannò ad un anno e due mesi di reclusione Antonio di Nardo per rifiuto d'indossare la divisa. Egli aveva già scontato la pena di un anno comminatagli il 14 dicembre 1954 dallo stesso tribunale <sup>(31)</sup>. Nella stessa udienza e per lo stesso reato Antonio Cinatra di Penni (Pescara) fu condannato a

<sup>23</sup> () Cfr. "L'incontro", novembre 1952.

<sup>24</sup>

() Cfr. "L'incontro", febbraio 1954.

<sup>25</sup>

() Cfr. "L'incontro", marzo 1954.

<sup>26</sup>

() Cfr. "L'incontro", dicembre 1954.

<sup>27</sup>

() Cfr. "L'incontro", gennaio 1955.

<sup>28</sup>

() Cfr. "L'incontro", ottobre 1955.

<sup>29</sup>

() Cfr. "L'incontro", gennaio 1956.

<sup>30</sup>

() Cfr. "L'incontro", maggio 1956.

<sup>31</sup> () Cfr. "L'incontro", aprile 1956.

sette mesi di reclusione. Nel maggio dello stesso anno il Tribunale Militare di Torino condannò a dieci mesi di reclusione Ennio Alfarano, obiettore di coscienza per la terza volta. Lo stesso tribunale condannò, sempre nel mese di maggio, Giuseppe Timoncini di Forlì ad un anno di reclusione con i benefici di legge<sup>(32)</sup>. Poco dopo il Tribunale Militare di Padova condannò ad otto mesi di reclusione senza i benefici di legge il ventiduenne Alessandro Lain di Malo (Vicenza), reo di mancanza alla chiamata alle armi e di disobbedienza aggravata<sup>(33)</sup>. Il 7 settembre 1956 il Tribunale Militare di Verona condannò il meccanico ventunenne Flavio Franceschetti di Vicenza a dieci mesi di reclusione senza i benefici di legge. Il 10 aprile 1957 il Tribunale Militare di Torino condannò il ventiduenne Francesco Tuttolani di Teramo a sei mesi di reclusione con i benefici di legge. Sette giorni dopo lo stesso tribunale condannò il ventitreenne Mauro Di Liddo di Bisceglie e il ventiduenne Mario Morono Setaioli di Ancona a sei mesi ciascuno di prigione senza i benefici di legge. Il 16 aprile il Tribunale Militare di Verona condannò il ventiduenne Antonio Bianchedi di Faenza a quattro mesi senza condizionale<sup>(34)</sup>. Poco dopo il Tribunale Militare di Verona condannò l'operaio ventiduenne Nillo Perotto di Canal S. Bovo (Trento), già comparso l'11 gennaio precedente davanti allo stesso tribunale che lo aveva condannato a due mesi e undici giorni con la condizionale; rinviato a giudizio per disobbedienza aggravata e continuata, venne condannato ad ulteriori sei mesi di reclusione con la revoca dei precedenti benefici<sup>(35)</sup>. Il 1° agosto il Tribunale Militare di Bologna condannò a sei mesi di reclusione il ventiduenne Luigi Florindo di Colonnella di Teramo che l'8 luglio precedente si era rifiutato di indossare la divisa militare al centro addestramento reclute di Falconara. Poco dopo il Tribunale Militare di Padova giudicò per la terza volta Antonio di Nardo, che fu condannato a due anni e otto mesi di reclusione; il giovane accolse sorridente la condanna, dopo aver dichiarato che non avrebbe mai trasgredito i precetti della sua fede. Lo stesso tribunale giudicò per la seconda volta Florio Franceschetti, condannandolo ad un anno e otto mesi di reclusione, dopo che il giovane aveva già scontato un anno e sette mesi<sup>(36)</sup>. Qualche mese dopo il Tribunale Militare di Verona condannò a sei mesi di reclusione il pasticcere ventunenne Giacomo Timoncini di Faenza per disubbidienza continuata. Il giovane si era rifiutato di indossare la divisa, dichiarandosi disposto solo a prestare il servizio militare nella sanità o come attendente, poiché ogni altra forma sarebbe stata per lui incompatibile con la sua convinzione religiosa. Nello stesso periodo il Tribunale Militare di Milano condannò a sei mesi di reclusione con i benefici di legge il siciliano Ilario Ferdinando De Stephanis per rifiuto di vestire l'uniforme. Lo stesso tribunale condannò per la terza volta Antonio Borgo; il giovane dopo aver già scontato complessivamente un anno e dieci mesi a Gaeta per disobbedienza e deserzione fu condannato nuovamente ad un anno e sei mesi. Il 18 giugno 1958 venne processato per la quinta volta Ennio Alfarano, imputato di disubbidienza continuata aggravata, dopo che aveva già subito quattro processi etre anni di carcere. Il Tribunale Militare di Torino gli inflisse dieci mesi e quindici giorni di reclusione<sup>(37)</sup>. Lo stesso tribunale il 1° luglio condannò per la terza volta Giuseppe Timoncini, che aveva già scontato otto mesi di reclusione, ad altri undici mesi<sup>(38)</sup>. Il 19 settembre il Tribunale Militare di Bologna condannò il sergente di complemento Ugo Zauli di Forlì, di trentasette anni, a sette mesi direclusione con i benefici di legge per il reato di disubbidienza aggravata. Zauli era stato richiamato nell'esercito, ma si era rifiutato di vestire l'uniforme perché "contrario ad ogni guerra e a ogni

<sup>32</sup>

) Cfr. "L'incontro", maggio 1956.

<sup>33</sup>

) Cfr. "L'incontro", giugno 1956.

<sup>34</sup>

) Cfr. "L'incontro", aprile 1957.

<sup>35</sup>

) Cfr. "L'incontro", maggio 1957.

<sup>36</sup>

) Cfr. "L'incontro", ottobre 1957.

<sup>37</sup>

) Cfr. "L'incontro", giugno 1958.

<sup>38</sup>

) Cfr. "L'incontro", luglio 1958.

esercito" (<sup>39</sup>). L'8 ottobre il Tribunale Militare di Torino condannò per la seconda volta Nazzareno Cameli, imputato di disubbidienza continuata e aggravata. Dopo la prima condanna di sei mesi con i benefici di legge inflittagli dal Tribunale Militare di Palermo il 1° dicembre 1957, era stato inviato al C.A.R. di Casale Monferrato, dove aveva rinnovato la sua obiezione di coscienza; fu quindi condannato a dieci mesi di prigione (<sup>40</sup>). Il 14 aprile 1959 il Tribunale Militare di Verona condannò per la seconda volta Alberto Contini ad altri nove mesi di reclusione con le attenuanti generiche. Il 21 aprile 1959 il Tribunale Militare di Torino condannò per la seconda volta a dieci mesi di reclusione Florio Franceschetti per rifiuto di obbedienza. Lo stesso tribunale condannò a sette mesi con la sospensione condizionale della pena e la non menzione il ventiduenne Luigi Troiani di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per rifiuto di obbedienza aggravato e continuato, cioè per il rifiuto di indossare la divisa. Nel 1960 il Tribunale Militare di Firenze condannò a cinque mesi senza condizionale il ventiduenne Vittorio Tozzetti di Torino per rifiuto di indossare la divisa militare. Il 29 aprile 1961 il Tribunale Militare di Roma condannò a cinque mesi con il beneficio della non iscrizione al casellario ma senza la condizionale Giovanni Battista Luiselli, il quale, in servizio presso il C.A.R. di Orvieto, si era rifiutato di indossare la divisa per motivo della sua fede religiosa. Sul finire del 1961 il Tribunale Militare di Bari condannò ad un anno di reclusione il ventitreenne Benito Arditò di Firenze per essersi rifiutato il 25 novembre dello stesso anno di indossare l'uniforme. Egli era già stato condannato ad undici mesi il 25 gennaio 1960 e a quattro mesi il 6 settembre seguente dai tribunali di Palermo e di Torino. Il 14 dicembre 1961 il Tribunale Militare di Torino condannò a cinque mesi di reclusione Antonio Motta di Torino, accusato di disobbedienza aggravata e continuata, cioè per essersi rifiutato di indossare la divisa. Il 20 dicembre Giovanni Battista Luiselli fu di nuovo condannato a sei mesi di reclusione per essersi rifiutato di indossare l'uniforme al C.A.R. di Imperia. Il 4 aprile 1962 il Tribunale Militare di Torino condannò Pietro Metta a sei mesi di reclusione, dopo che il giovane era già stato condannato a quattro mesi dal Tribunale Militare di Roma; rimandato al C.A.R., egli aveva ribadito il suo rifiuto con la conseguente seconda condanna. Il 12 aprile il Tribunale Militare di Bari condannò a quattro mesi di reclusione Donato Erricone di Verona che al centocinquantaduesimo reggimento fanteria di Sassari rifiutò di indossare l'uniforme. Il ventiduenne Oliviero Brighenti di Brisighella (Ravenna) fu giudicato a Padova per rifiuto di prestare servizio militare e fu condannato a cinque mesi di reclusione con i benefici di legge. Il 21 luglio, trasferito al C.A.R. di Montorio (Verona), rifiutò ancora di indossare la divisa per i suoi motivi religiosi. Ricomparso il 15 settembre davanti ai giudici del Tribunale Militare di Padova per rispondere di disobbedienza continuata e aggravata, ribadi la sua obiezione e fu condannato ad otto mesi con la revoca della condizionale. Il 27 settembre il Tribunale Militare di Torino condannò a quattro mesi di reclusione con i benefici di legge il ventunenne Luigi Pagliarino di Asti sotto l'imputazione di disobbedienza aggravata, cioè per rifiuto di indossare la divisa. Il 18 dicembre il Tribunale Militare di Firenze condannò a sei mesi di reclusione senza i benefici di legge Leonardo Rutigliano di Catanzaro per rifiuto di indossare la divisa. In seguito all'amnistia del gennaio 1963 Rutigliano fu dimesso dal carcere, ma nel successivo mese di maggio fu richiamato sotto le armi e destinato al cinquantaduesimo reggimento fanteria di Rossano. Dichiaratosi nuovamente obiettore di coscienza, il Tribunale Militare di Torino lo condannò ad altri quattro mesi di reclusione. Il precedente 20 marzo Dino Scaletti di Arezzo si rifiutò di indossare la divisa e fu di conseguenza giudicato dal Tribunale Militare di Milano che lo condannò a sei mesi di reclusione con i benefici di legge.

L'elenco potrebbe continuare ancora per molte pagine, ma ciò che ci interessava non era fornire un'elencazione esatta di tutti gli obiettori di coscienza testimoni di Geova, ma presentare l'ampiezza di questo silenzioso e sconosciuto dramma. Dietro ognuno di questi nomi è esistito un forte carico di sofferenza. Riportiamo, per tutti gli altri, la testimonianza umana di Giuseppe

<sup>39</sup>

(<sup>40</sup>) Cfr. "L'incontro", settembre 1958.

<sup>40</sup>

(<sup>40</sup>) Cfr. "L'incontro", ottobre 1958.

Ginestra, mentre in una mattina del novembre 1968 andava a presentarsi al tribunale militare per essere processato per la sesta volta per renitenza alla leva e dopo aver già scontato in tutto trentanove mesi di carcere: "Per me è un momento particolarmente delicato. Avrei dovuto sposarmi da tempo, ma la mia fidanzata, Anna Lucchini, considera la situazione che sto affrontando come una prova decisiva. Lei è una convinta osservante, dedica la sua vita alla propaganda della nostra fede, girando di casa in casa per spiegare l'autentico significato della Bibbia, i messaggi in essa contenuti. Lei non mi chiede di tener duro o di rinunciare, ma soltanto di ubbidire alla mia coscienza. Io so che se venissi vinto dalla stanchezza e indossassi quella divisa lei forse potrebbe perdonarmi come uomo, non come credente. Che affidamento potrebbe quindi offrirle un uomo che non sa arrivare fino al fondo dei suoi principi? D'altro canto è anche molto duro vivere in questo modo. Sono tornato a casa ai primi di luglio, ho ripreso a lavorare come autista, ho ricominciato a fare progetti, ma senza convinzione perché sapevo che un giorno o l'altro i carabinieri sarebbero venuti a cercarmi e io avrei dovuto scontare una nuova condanna, senza prospettive, per ventun anni ancora. Vorrei essere condannato ad una pena lunga, anche superiore a quella che mi viene di solito amministrata, ma definitiva. Sarei felice di poter pagare in un'unica soluzione il mio debito con lo Stato e poi tornare un uomo qualunque" (<sup>41</sup>).

Non ebbe buona sorte l'eccezione di incostituzionalità del decreto n° 23 del 14 febbraio 1964 sul reclutamento, che non esenta dal servizio militare gli appartenenti al gruppo dei testimoni di Geova al pari di altri ministri di culto, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (<sup>42</sup>). La motivazione individuò la fonte dell'esenzione in una norma di natura particolare, i Patti Lateranensi, e ritenne che l'esenzione sarebbe stata estensibile ad appartenenti ad altre confessioni se si fosse addivenuti alle relative intese previste dall'art. 8 della Costituzione.

E' interessante analizzare la provenienza geografica degli obiettori di coscienza testimoni di Geova. La loro localizzazione è più estesa di quella della dissidenza antimilitarista di origine politica. Infatti gli obiettori politici provenivano soprattutto dalle regioni settentrionali e in particolare dall'asse Perugia-Firenze, mentre i testimoni di Geova erano disseminati sull'intero territorio italiano, dal Piemonte alla Sicilia. La provenienza di questi ultimi, però, non era distribuita fra tutte le regioni, ma vi erano diversi concentramenti in determinate aree, quali ad esempio la zona adriatica intorno a Pescara, quella vicentina e quella piacentino-faentina. Se si indicassero su una cartina geografica le località di provenienza degli obiettori testimoni di Geova il risultato sarebbe la formazione di alcune macchie ben precise. Ciò è spiegato dal fatto che all'interno del mondo chiuso di questo gruppo l'esempio di un giovane poteva essere facilmente seguito da altri suoi compagni, considerando che in un ambiente circoscritto e delimitato spesso scattano meccanismi di emulazione e di sostegno vicendevole fra persone con identici ideali. Perché, viene ancora da chiedersi, piccoli paesi con scarsa popolazione hanno fornito in percentuale molti più obiettori dei grandi centri? Anzitutto nei paesini l'adesione a questa minoranza creava certamente vincoli di solidarietà più intensi di quelli che potevano sorgere nelle aree metropolitane, dove gli stessi vincoli erano soggetti alle forze disgregatrici generate dall'ampiezza del territorio e dai ritmi della vita cittadina. Inoltre la maggior parte delle località di provenienza dei testimoni-obiettori erano zone di emigrazione verso gli Stati Uniti. Poiché il gruppo ha origini americane, è possibile supporre che la presenza di gruppi numerosi di testimoni di Geova in paesi piccoli sia da collegarsi proprio al fenomeno dell'emigrazione. Infatti le persone che tornavano al paese d'origine dopo un periodo di tempo trascorso negli Stati Uniti, durante il quale si erano convertite alla nuova religione, portavano in patria le dottrine imparate lontano. Il proselitismo allargava poi la schiera dei credenti.

<sup>41</sup>

(<sup>41</sup>) "Oggi", 28 novembre 1968.

<sup>42</sup>

(<sup>42</sup>) "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Il dramma dei processi e delle incarcereazioni per i testimoni di Geova continua ancora oggi, poiché essi estendono il loro rifiuto al servizio civile e perciò l'entrata in vigore della legge n° 772 non ha modificato la loro situazione. Essi non accettano la possibilità offerta dalla legge del dicembre 1972, perché essa stabilisce che l'obiettore di coscienza dipenda dal Ministero della Difesa e che quindi l'obiezione sia gestita dall'apparato militare. Tutti i testimoni di Geova effettivi, cioè i battezzati e non i semplici simpatizzanti, in età di leva e maschi obiettano; il loro è quindi un atto collettivo, che però non si trasforma in gesto politico (<sup>43</sup>). I responsabili della comunità dialogano con le autorità politiche dello Stato, ma la loro posizione rimane apolitica e inalterata resta di conseguenza la loro situazione di neutralità, in attesa che si instauri il regno di Dio. Essi chiedono soltanto di poter scontare per la loro scelta, come avviene negli Stati Uniti e in Germania, una pena unica, anche lunga, invece dello stillicidio di condanne per un totale imprevedibile di anni di carcere.

"In definitiva, il rifiuto del servizio militare ha per i testimoni di Geova un significato completamente diverso che per i vari movimenti antimilitaristi. Si può infatti riconoscere alla coerenza indomabile dei testimoni un certo carattere profetico, ma si deve constatare che l'obiezione di coscienza ha per loro un interesse puramente individuale, perché essi non si impegnano in alcun modo nella trasformazione del mondo e nella solidarietà con gli altri, ma ostentano neutralità tra le forze in contrasto. Questa è la discriminante fondamentale tra l'antimilitarismo nelle varie forme e i testimoni di Geova. (...) E' comunque doveroso additarli al rispetto di tutti - per ciò che concerne la coerenza della loro obiezione - e dar loro l'aiuto di una pubblicità che pure non desiderano" (<sup>44</sup>).

I testimoni di Geova rifiutano l'opportunità che viene offerta di prestare un servizio sostitutivo di quello militare e perciò continuano a pagare con il carcere la fedeltà alla loro professione di fede. Al 17 febbraio 1973 rimanevano in carcere sessantanove obiettori, tutti testimoni di Geova, che non vollero presentare la domanda per il servizio civile alternativo. Esso, infatti, così come concepito dalla legge 772 e cioè riservato agli "obbligati alla leva" (art. 1), crea loro problemi di coscienza e quindi lo ritengono inaccettabile, in quanto pensano che chi lo svolge adempie comunque all'obbligo militare. Non si opporrebbero, invece, ad un servizio concepito in modo completamente autonomo da quello militare e che fosse previsto per la generalità dei cittadini. "In nessuno dei progetti di legge presentati nel passato e anche recentemente si è mai preso in seria considerazione la loro posizione o si è cercato di capire le loro motivazioni. Anche questo è pregiudizio. Come se la storia dell'obiezione non li trovasse fra i coprotagonisti, come se le loro motivazioni fossero completamente 'sballate'" (<sup>45</sup>). E' però necessario ammettere che la loro scelta di estraniarsi da una valutazione politica, il loro rifiuto di aggregarsi ad altre forze, il loro considerare la decisione di non entrare nell'esercito come un fatto intimistico e individuale ha avuto quasi inevitabilmente la conseguenza di emarginarli nel panorama dei gruppi che si sono opposti all'obbligatorietà del servizio militare. Essi sostengono che il loro comportamento potrebbe essere perfettamente inquadrato in un concetto di difesa più ampio, esteso ad un complesso di obblighi verso la patria così come frequentemente sostenuto dalla Corte Costituzionale (<sup>46</sup>). I testimoni di

<sup>43</sup>

(<sup>43</sup>) Per approfondire l'argomento l'autore ha avuto alcuni incontri con responsabili delle congregazioni di Torino.

<sup>44</sup>

(<sup>44</sup>) G. ROCHAT (a cura di), *L'antimilitarismo...*, op. cit., pagg. 101-102.

<sup>45</sup>

(<sup>45</sup>) P. BELLINI M. MELLINI, *Intolleranza religiosa alle soglie del Duemila*, Fusa editrice, Roma 1990, pag. 172.

<sup>46</sup>

(<sup>46</sup>) Sentenze n° 164/1985, 113/1986, 470/1989; R. VENDITTI, *L'obiezione difficile. Riflessioni sulla sentenza costituzionale n° 164/85 e n° 113/86*, in "Servizio Civile", luglio-agosto 1986, pagg. 10, 15 e 16; R. VENDITTI, *Nota alla sentenza n° 113 del 1986*, in "Giurisprudenza costituzionale", 1986, I, pagg. 652-655; M. MELLINI, *Norme penali sull'obiezione di coscienza*, Roma 1987, pagg. 14 e 27; R. VENDITTI, *Dovere costituzionale di difesa e servizio civile dell'obiettore di coscienza (Sent. n° 164/1985 della Corte Costituzionale)*, in *Obiezione di coscienza al servizio militare, Profili giuridici e prospettive legislative*, Padova 1989, pagg. 9-28; G. GIANNINI, *L'obiezione di coscienza al servizio militare*, Napoli 1987, pagg. 194-202; R. VENDITTI, *Le problematiche della difesa popolare nonviolenta e le norme della Costituzione italiana*, in *Verso una difesa popolare nonviolenta per l'Italia*, Padova 1988, pagg. 24-32; R. VENDITTI, *L'obiezione di coscienza è un diritto di ogni cittadino*, in "Prospettive nel mondo", ottobre 1989, pagg. 92-97.

Geova sarebbero pertanto disposti ad accogliere un servizio inquadrato nel servizio civile nazionale, diverso e autonomo da quello militare.

Sergio Andreis, arrestato il 10 luglio 1979 per essersi rifiutato di svolgere sia il servizio militare che quello civile, così ricorda la presenza dei testimoni di Geova in carcere: "I miei compagni erano o testimoni di Geova o comuni; due o tre gli altri obiettori totali che ho incontrato a Gaeta. Con i testimoni di Geova la comunicazione era più difficile perché avevano certezze e verità su tutto e una fortissima identità di gruppo, con attività organizzate; le pulizie, i turni di lavoro nelle cucine, le preghiere e lo studio della Bibbia. Ma nel momento dello scontro più duro con le gerarchie militari, quando avevo la posta censurata ed ero controllato quasi a vista, alcuni di loro mi aiutarono." (47)

Poco dopo il suo insediamento, il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga sottolineò che l'ordinamento giuridico italiano poteva offrire due soluzioni, per quanto parziali, al problema degli obiettori di coscienza che non accettano neppure il servizio civile sostitutivo: la liberazione condizionale e l'affidamento in prova del condannato militare (48). Sulla concessione dei suddetti benefici ha competenza il Tribunale Militare di sorveglianza, il quale però da alcuni anni non li concede più ai giovani testimoni di Geova. In un primo tempo ne ha rigettate le istanze eccependo che gli stessi giovani non manifestano un "sicuro ravvedimento", nonostante che la I sezione penale della Corte Suprema di Cassazione abbia respinto tale argomentazione con oltre ottantotto ordinanze. Il Tribunale Militare di sorveglianza ha poi continuato a rigettare le istanze sostenendo che la liberazione condizionale non può essere concessa ai condannati ad una pena inferiore ai tre anni, ma anche questa argomentazione è stata respinta dalla I sezione penale della Corte Suprema (49). In ogni caso il beneficio della liberazione condizionale attualmente non viene concesso ad alcun detenuto testimone di Geova. Per quanto riguarda, invece, l'affidamento in prova, il periodo di osservazione della personalità a cui sono sottoposti i giovani testimoni di Geova è di diversi mesi e non di un mese, come previsto dall'art. 2, I comma, della legge 29 aprile 1983, n° 167, modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n° 700, coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1986, n° 897. Portiamo alcuni esempi: Massimo Saggese (istanza dell'8 aprile 1986, ordinanza di accoglimento del 16 settembre 1986, oltre sette mesi trascorsi in detenzione); Luciano Greco (istanza del 18 luglio 1986, ordinanza di accoglimento del 25 novembre 1986, oltre otto mesi trascorsi in detenzione); Andrea Dal Corso (istanza del 18 luglio 1986, ordinanza di accoglimento del 25 novembre 1986, quasi dieci mesi trascorsi in detenzione). In molti casi il Tribunale Militare di sorveglianza ha negato la concessione del beneficio dell'affidamento in prova ritenendo che la "rieducazione" del condannato fosse sinonimo di "ravvedimento". La I sezione penale della Corte Suprema di Cassazione ha invece precisato che "se il legislatore avesse voluto subordinare l'affidamento in prova del condannato per reati originati da obiezione di coscienza ad un raggiunto e provato 'ravvedimento' non avrebbe avuto necessità alcuna di prevedere le disposizioni in esame" (50).

Inoltre venne spesso attuato nei confronti degli obiettori testimoni di Geova un comportamento discriminatorio. Ad esempio il magistrato militare di sorveglianza respinse l'istanza dell'affidato Marco Di Nenno di allontanarsi dal comune di affidamento per poter partecipare alle funzioni religiose dei testimoni di Geova, mancando in detto Comune un luogo di culto della confessione a cui appartiene (51). Lo stesso magistrato respinse l'istanza dell'affidato Paolo Gatti per

47

( ) Supplemento a "il manifesto", s. d. ma inizio 1992.

48

( ) A. GALANTE GARRONE, *Gli obiettori di coscienza e Cossiga. La difesa della Patria*, in "La stampa", 20 luglio 1985.

49

( ) Corte Suprema di Cassazione, I sezione penale, sentenza n° 2735 del 18 giugno 1987.

50

( ) Corte Suprema di Cassazione, I sezione penale, sentenza n° 2977 del 2 luglio 1987.

51 ( ) Ordinanza n° 2 del 5 gennaio 1988.

partecipare all'assemblea di distretto dei testimoni di Geova, una solenne ricorrenza annuale (<sup>52</sup>). Si trattava della stretta applicazione del I comma dell'art. 56 della legge n° 689 del 24 novembre 1981, che fra i motivi di deroga dal divieto per gli affidati in prova di allontanarsi dal Comune di residenza prevede soltanto quelli "di lavoro, di studio, di famiglia o di salute". E' però evidente che l'estensore dell'articolo ha tenuto presente solo il dominante culto cattolico, per l'esercizio del quale in ogni Comune, benché piccolo, c'è almeno una chiesa, dimenticando le necessità spirituali delle minoranze di cittadini di culto diverso. Pertanto, a seguito delle decisioni del tribunale, si è venuta a creare l'assurda situazione per cui i testimoni di Geova detenuti negli istituti di pena possono regolarmente assistere alle riunioni di culto, mentre ciò è negato a quelli affidati nei Comuni dove non esiste un luogo apposito. Inoltre il Tribunale Militare di sorveglianza spesso concede l'affidamento quasi allo spirare del periodo di detenzione. In alcune ordinanze, pressoché uguali una all'altra, emesse dal succitato tribunale secondo un identico modulo, si legge: "Persistendo l'atteggiamento di negazione dello Stato e del diritto, giacché egli deve obbedienza soltanto alla legge del comandamento 'divino' (...) senza alcuna possibilità di riacquisizione del senso di responsabilità verso se stesso e verso la società del comune cittadino, consapevole dei propri doveri, massimamente quello del rispetto della legge dello Stato con priorità su quella di qualsiasi divinità" (<sup>53</sup>). A prescindere che non risulta esser vero che i testimoni di Geova neghino lo Stato, è sconvolgente leggere, nelle decisioni di un tribunale moderno, la colpevolizzazione di una persona poiché ha anteposto la legge divina a quella statale! Un'altra ordinanza parla dell'"idea dominante e delirante dell'obbedienza solamente alla legge del comandamento divino e del disconoscimento dello Stato e dei suoi ordinamenti" (<sup>54</sup>). D'altronde anche da parte cattolica vi è la disposizione nel diritto canonico ad osservare le leggi civili purché non siano contrarie al diritto divino e la teologia morale sostiene che di fronte a leggi che contrastano direttamente il bene comune divino la coscienza obbliga a disobbedire (<sup>55</sup>). Nei casi nei quali il Tribunale Militare di sorveglianza ha concesso l'affidamento in prova ai giovani testimoni di Geova ha però poi imposto loro alcune prescrizioni in contrasto con i principi costituzionali. Così a Luciano Greco, Andrea Del Corso e Vincenzo Ferrara è stato ordinato di "non partecipare a qualsiasi manifestazione o riunione collettiva, ivi comprese le adunanze della Confessione dei Testimoni di Geova" (<sup>56</sup>) ed a Massimo Saggese, Carlo Ravarotto e Marco Pileri è stato comandato di "non partecipare a qualsiasi manifestazione o riunione collettiva, senza previa autorizzazione del giudice militare di sorveglianza" (<sup>57</sup>). Tali prescrizioni paiono in contrasto con l'art. 19 della Costituzione (<sup>58</sup>).

Nel 1989 la Corte Costituzionale fu chiamata a valutare diversi aspetti delle norme penali (art. 8) della legge 772 e in particolare l'entità della sanzione detentiva (da due a quattro anni) prevista per chi, pur adducendo motivi di coscienza, rifiuta sia il servizio civile sia quello militare, cioè per i cosiddetti obiettori totali. Occorre ricordare che il codice penale militare di pace per un reato analogo (mancanza alla chiamata, art. 151) prevede una pena da sei mesi a due anni. Il 18 luglio la Corte dichiarò che il rispetto degli art. 3 e 21 della Costituzione deve tradursi in norme che

<sup>52</sup>

() Ordinanza n° 130 del 26 luglio 1989.

<sup>53</sup>

() Ordinanze n° 75 e n° 79 del 28 ottobre 1986, n° 84 del 4 novembre 1986, n° 88 dell'11 novembre 1986, n° 105 del 25 novembre 1986, n° 127 del 28 aprile 1987. La sottolineatura è dell'autore.

<sup>54</sup>

() Ordinanza n° 40 del 16 settembre 1986.

<sup>55</sup>

() Cfr. PONZI, *La coerenza dei cristiani di fronte alle leggi ingiuste*, in "L'osservatore romano", 12 aprile 1986, e *Obiettori che pena!*, in "Azione sociale", n° 34, 13 ottobre 1989.

<sup>56</sup>

() Ordinanze n° 94, 95 e 97 del 25 novembre 1986.

<sup>57</sup>

() Ordinanze n° 40 del 16 settembre 1986, n° 49 del 30 settembre 1986 e n° 68 del 21 ottobre 1986.

<sup>58</sup>() "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume".

non penalizzino i comportamenti del cittadino sorretti da motivazioni profonde e personali, inerenti cioè alla sfera della coscienza. Pertanto "l'adduzione di motivi di coscienza (come del resto, di qualsiasi scelta ideologica) non può, in nessun caso, condurre alla davvero sproporzionata (rispetto a quella ex art. 151 del c.p.m.p.) sanzione penale di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n° 772 del 1972". La Corte dichiarò l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal Tribunale Militare di Napoli in relazione ad altri aspetti dei commi 2, 3 e 7 dello stesso art. 8. Escluse infatti che la sanzione per il reato previsto dall'art. 8 possa essere diversa dalla pena detentiva e confermò il meccanismo, previsto sempre dall'art. 8, di esenzione dal servizio nel caso di pena espiata e di diminuzione della durata del servizio nel caso di domanda presentata dal carcere e accolta, compresa al momento dell'accoglimento dell'istanza l'estinzione del reato, la cessazione dell'esecuzione della condanna, le pene accessorie e ogni altro effetto penale. La Corte sottolineò come la libertà di coscienza abbia nel nostro ordinamento la natura di "bene costituzionalmente rilevante", al pari di altri quali il dovere di difesa e l'obbligo del servizio militare. Inoltre fece notare che le sanzioni devono comunque tendere alla "rieducazione del condannato" (art. 27 della Costituzione), al fine di recuperarlo ai doveri di solidarietà sociale, tra i quali vi è la prestazione del servizio di leva, militare o civile che sia. A parere della Corte le disposizioni in oggetto sono pienamente legittime poiché dimostrano che "l'interesse dello Stato al recupero, alla rieducazione del reo, è intensamente perseguito". Tale sentenza aprì un contenzioso tra la Corte Costituzionale e i tribunali militari, indispettiti da questo dispositivo favorevole agli obiettori totali. In data 24 novembre il parlamentare Mauro Mellini inviò alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma un esposto a carico di diversi magistrati militari, accusandoli di disattendere la suddetta sentenza, al fine di "pervenire a risultati volutamente abnormi e a situazioni di vera e propria paralisi della giustizia militare" e di "impedire che il potere legislativo e ogni altro potere dello Stato potesse prendere atto della portata della sentenza stessa e adeguare ad essa le proprie autonome deliberazioni". Infatti il Tribunale Militare di La Spezia, con sentenza n° 333 del 27 settembre 1989, aveva deciso l'assoluzione dell'imputato al fine di censurare l'operato della Corte Costituzionale, che si sarebbe arrogata poteri non propri, cancellando la parte sanzionatoria dell'art. 8, 2° comma, della legge n° 772, per cui la condotta dell'imputato stesso sarebbe divenuta penalmente irrilevante (il pubblico ministero comunque presentò ricorso). Il tribunale affermò: "Questo Collegio ritiene di considerare come se non fossero state pronunciate quelle prescrizioni di natura ricostruttivo-legislativa, emessa da un organo non legittimato. (...) Peraltro, non spaventa la categoricità del dispositivo in esame, in quanto alcuna norma costituzionale (...) impone l'osservanza di un dispositivo della Corte nella parte che non sia di accoglimento dell'istanza o del ricorso". In riferimento a tale sentenza il Ministro della Difesa on. Martinazzoli, in risposta ad un'interpellanza, dichiarò di trattarsi di "una decisione intenzionalmente provocatoria e, proprio per questo, certamente discutibile" <sup>(59)</sup>. Il Tribunale Militare di Torino, con ordinanze separate in date 20, 21 e 27 settembre, 4 e 5 ottobre e 16 novembre 1989 <sup>(60)</sup>, "sollevava di ufficio eccezione di illegittimità costituzionale della sentenza 409 del 18 luglio 1989 della Corte Costituzionale". Il tribunale contestò il fatto che la Corte non si era limitata ad abrogare una norma (dispositivo ablativo), ma aveva anche indicato la sua sostituzione (dispositivo additivo), travalicando i propri poteri e assumendo di fatto quelli legislativi, che spettano solo al Parlamento. Inoltre si lamentò del fatto che dopo tale sentenza "a parità di pena edittale, è più favorito colui che oppone un rifiuto globale del servizio di leva motivandolo - anche se falsamente - con i motivi tipici, rispetto a colui che commetta una mancanza alla chiamata per più prosaici ma veri motivi familiari o di lavoro". Infatti quest'ultimo, espiata la pena, deve comunque svolgere il servizio militare per intero, mentre per l'obiettore la legge n° 772 prevede meccanismi di recupero del reo e di eliminazione della

<sup>59</sup>  
() Atti parlamentari, Camera dei deputati, seduta del 24 novembre 1989, pag. 41413.

<sup>60</sup>  
() Ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, I serie speciale, del 29 novembre 1989, del 6 dicembre 1989 e del 17 gennaio 1990.

spirale delle condanne di cui la stessa Corte stabilì la perfetta legittimità proprio con la sentenza 409/89. Una sentenza della Corte non può essere oggetto di riesame, di impugnazione, di censura e pertanto tali provvedimenti, affermava sempre Mellini, non rientrano nei "poteri conferiti ai Giudici dalla legge" e di fatto bloccano "i procedimenti relativi ai reati in questione". Il Ministro Martinazzoli, riferendosi alla decisione di Torino, rilevò: "Si tratta certamente della manifestazione di una sorta di resistenza alle statuzioni della Corte, che può essere considerata secondo una forte accentuazione critica, così come fanno gli interroganti" (<sup>61</sup>). Mellini affermò che la maggioranza dei tribunali militari si erano resi autori di manifestazioni compiute "sempre e comunque sulla pelle di giovani che, se fanno obiezione di coscienza pagano di persona, ma che non è detto debbano pagare anche per le 'obiezioni di coscienza' gratuitamente opposte da Magistrati Militari alla legge e ai deliberati della Corte Costituzionale". La risposta della Corte alle prese di posizione dei tribunali militari fu secca. Infatti con l'ordinanza n° 27 del 23 gennaio 1990 essa rilevò che "le censure sono, nella sostanza, rivolte a sindacare le statuzioni adottate dalla Corte con la menzionata sentenza 409/89; che, pertanto, il meccanismo del giudizio incidentale di legittimità costituzionale risulta, nella specie, arbitrariamente attivato per esercitare, in forma surrettizia, un sindacato del merito di una decisione costituzionale di accoglimento; che siffatto sindacato è assolutamente precluso dal sistema risultante dagli artt. 136, primo comma, e 137, terzo comma, della Costituzione e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n° 87, i quali pongono il principio della non impugnabilità delle decisioni della Corte Costituzionale". La Corte respinse *in toto* la questione posta dal Tribunale Militare di Torino, limitandosi comunque a "ricordare che la sentenza 409/89 ha non già sostituito la pena ex art. 8, secondo comma, della legge 772/72 bensì si è più semplicemente limitata a ricavare dal sistema creato dallo stesso legislatore la necessitata applicabilità della pena ex art. 151 del c.p.m.p.". Ma il Tribunale Militare di Torino non si arrese neppure di fronte a quest'ultima pronuncia della Corte Costituzionale e assolse quattro obiettori testimoni di Geova, perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato". Il pubblico ministero impugnò la sentenza e ricorse in Cassazione (<sup>62</sup>), causando ai giovani obiettori continui rinvii che evidentemente determinavano effetti negativi nella loro vita personale e nella ricerca di un lavoro. Proprio per evitare tali inconvenienti la Corte Costituzionale, con sentenza n° 41/1990 del 31 gennaio 1990, stabilì il limite di un anno entro il quale il giovane che ha già usufruito di un rinvio può essere chiamato alle armi. "Mentre la Corte si mostra sensibile alle esigenze dei cittadini, l'apparato militare agisce spesso ritardando l'esecuzione delle direttive della Corte stessa" (<sup>63</sup>).

La citata sentenza n° 409 del 6 luglio 1989 sollevò il problema dei giovani testimoni di Geova in carcere da molti mesi al momento dell'emissione della decisione della Corte. Essi sono rimasti detenuti in forza di una legge già dichiarata incostituzionale e malgrado i numerosi appelli alle autorità competenti (<sup>64</sup>). Le domande di grazia presentate da tali giovani, il cui accoglimento poteva essere la soluzione per farli uscire dal carcere, rimasero bloccate per mesi prima presso i comandi delle carceri, poi presso il Tribunale Militare di sorveglianza, nel quale il Ministro Martinazzoli individuò "un filtro estremamente lento", aggiungendo di averlo "più volte sollecitato, senza che ciò abbia sin qui raggiunto approdi sufficientemente rassicuranti". L'on. Mellini aveva già portato il problema all'attenzione del Parlamento con il suo intervento nella seduta della Camera dei deputati del 19 luglio 1989, affermando: "Ieri la Corte Costituzionale ha depositato una sentenza con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo comma, della legge sull'obiezione di coscienza, per le pene in essa previste. La Corte ha stabilito che tali pene sono

<sup>61</sup> () Atti Parlamentari, Camera dei deputati, seduta del 24 novembre 1989, pag. 41413.

<sup>62</sup> () Cfr. "La repubblica", 1° febbraio 1990.

<sup>63</sup> () AA.VV., Intolleranza religiosa..., op. cit., pag. 183.

<sup>64</sup> () ALBERINI, Pensiamo anche alla sorte degli obiettori in carcere, in "Giornale di Brescia", 1° agosto 1989; M. MELLINI, Obiettori in carcere e grazia in vacanza, in "Il Giorno", 13 agosto 1989; interpellanza di vari parlamentari, in Atti Parlamentari, Camera dei deputati, seduta del 24 novembre 1989, pagg. 41409-10.

equivalenti al quadruplo (nel minimo) e al doppio (nel massimo) di quelle consentite da altre norme. Il che significa che vi sono decine, forse centinaia di giovani che si trovano in carcere perché sono state loro erogate pene dichiarate costituzionalmente illegittime. (...) Il Governo dovrà farsi portatore di domande di grazia per tutti quelli che hanno scontato una certa pena, oppure interverrà con un altro metodo. E' necessario, comunque, avviare una qualche iniziativa in Commissione giustizia o in Commissione difesa: mi auguro in Commissione giustizia, perché il ministro Vassalli è più comprensivo, mentre dal ministro Zanone non abbiamo mai avuto il piacere di farci comprendere, anche quando abbiamo cercato di fargli presenti alcuni problemi che oggi, con la sentenza della Corte Costituzionale, diventano di maggiore attualità".

Da questa panoramica appare evidente che a più di vent'anni dalla promulgazione della legge n° 772 la situazione degli obiettori testimoni di Geova rimane critica. Essi sono disposti ad impiegare per lo Stato un periodo della loro vita purché l'attività svolta prescinda da un obbligo militare e quindi vorrebbero poter prestare il loro operato nel servizio civile nazionale, concepito in maniera completamente autonoma dal servizio nell'esercito. Sarebbe pertanto opportuno trovare una soluzione per impiegare i giovani testimoni di Geova in servizi utili, che eviterebbero a molti di loro di pagare la fedeltà al credo religioso con il carcere, non essendo in questa maniera di alcun beneficio allo Stato e alla comunità.

E' pressoché impossibile conoscere i dati ufficiali ed esatti di quanti siano i giovani che ogni anno si dichiarano obiettori totali, ma si stima che le condanne per "renitenza alla leva", "mancata presentazione alla visita militare" e "diserzione" siano annualmente circa settecento. Tali giovani, in gran parte testimoni di Geova con una significativa minoranza di anarchici, vengono condannati dai tribunali militari competenti per territorio (Bari, Cagliari, Napoli, Padova, Palermo, Roma, La Spezia, Torino, Verona) e finiscono quindi nei carceri militari, quali quelli di Forte Boccea, Desenzano e Santa Maria Capua Vetere. Solo nel luglio 1990 il Ministero della Difesa, dopo le insistenze di Amnesty International, dichiarò la presenza di cinquecentotrentadue giovani nelle galere militari.

Nel mese di dicembre di ogni anno la War Resisters' International compila una lista dei prigionieri detenuti nel mondo per motivi di coscienza, che comprende anche obiettori imprigionati e attivisti nonviolenti che si sono opposti alla preparazione della guerra. Nel 1994 l'Italia veniva citata per il migliaio circa di testimoni di Geova che secondo stime non ufficiali ogni anno vengono imprigionati per il rifiuto sia del servizio militare che di quello civile alternativo<sup>(65)</sup>.

La Corte Costituzionale con sentenza dell'11 dicembre 1997 dichiarò l'illegittimità dell'art. 8 della legge n° 772 nella parte in cui sanzionava con pene diverse (due anni invece di sei mesi) il rifiuto del servizio civile e il rifiuto del servizio militare. Il tutto era nato con il caso di Marco Cerda di Vignole Barbera AL, che aveva chiesto al Ministero della Difesa di prestare il servizio civile. Nell'attesa di una risposta, Cerda maturò le proprie convinzioni religiose, aderendo alla Congregazione dei Testimoni di Geova e, quando gli pervenne l'assenso del Ministero e la sua assegnazione al Comune di Manta CN, egli rifiutò il servizio civile sostitutivo e fu pertanto denunciato al Pretore di Saluzzo, essendo incompetente per materia il Tribunale Militare. Il suo difensore, avv. Bruno Segre, propose nell'udienza preliminare il consueto patteggiamento nella misura di tre mesi di reclusione, applicata generalmente dai Tribunali Militari agli obiettori totali. Il Pretore però non accolse tale richiesta, poiché nella fattispecie si trattava del comma 1 dell'art. 8, che prevede per il rifiuto del servizio civile una pena minima di due anni, e non del comma 2, che prevede invece la pena minima di sei mesi per il rifiuto del servizio militare. L'avv. Segre formulò allora un'eccezione di incostituzionalità, ma il Pretore, avendo appreso che analoga istanza era stata trasmessa dal Pretore di Pavia alla Corte Costituzionale, rinviò più volte il processo, sino alla sentenza di quest'ultima. Pertanto, all'udienza del 28 aprile 1998 il Pretore di Saluzzo, applicando la sentenza della Corte Costituzionale, accolse le richieste del difensore, limitando la condanna di Cerda alla pena di due mesi e venti giorni, con doppi benefici di legge.

<sup>65</sup>( ) Cfr. "Peace News", n° 2385, dicembre 1994.

Intanto nel 1996 il Corpo Direttivo dei testimoni di Geova riesaminò a livello mondiale la questione del servizio civile sostitutivo, anche alla luce del suo nuovo inquadramento nelle legislazioni di vari Paesi. Conseguentemente uscì un numero de "La Torre di Guardia", dedicato al rapporto fra i credenti e lo Stato, nel quale il paragrafo dedicato al servizio civile sembrava aperto alla possibilità che i testimoni di Geova italiani potessero accettarlo. Infatti alla domanda se un cristiano dedicato può svolgere un tale servizio, veniva fornita la seguente risposta: "... il cristiano dedicato e battezzato deve prendere la propria decisione in base alla sua coscienza addestrata secondo la Bibbia". Più avanti la rivista entrava maggiormente nel problema: "Che dire, però, se lo Stato richiede che per un certo periodo di tempo il cristiano svolga un servizio civile che fa parte di un servizio nazionale sotto un'amministrazione civile? Anche in questo caso i cristiani devono prendere la propria decisione basata su una coscienza informata. (...) Se accettano il lavoro civile proposto, potranno mantenere la neutralità cristiana? Verrebbero coinvolti nelle attività di qualche falsa religione? Svolgere tale lavoro impedirebbe forse loro di adempiere le proprie responsabilità cristiane o li limiterebbe in misura irragionevole? Dall'altro lato, sarebbero in grado di continuare a fare progresso spirituale, magari compiendo anche il ministero a tempo pieno mentre svolgono il servizio richiesto? Che dire se le oneste risposte del cristiano a queste domande lo portassero a concludere che il servizio civile nazionale è un'"opera buona" che egli può compiere ubbidendo alle autorità? Questa è una decisione che deve prendere lui dinanzi a Geova. Gli anziani nominati e gli altri dovrebbero rispettare pienamente la coscienza del fratello e continuare a considerarlo un cristiano con una buona reputazione. Comunque, se un cristiano ritiene di non poter compiere questo servizio civile, anche la sua posizione dovrebbe essere rispettata. Anche lui continuerà ad avere una buona reputazione e dovrebbe ricevere amorevole sostegno"<sup>(66)</sup>. In pratica, però, la possibile precettazione d'ufficio costituiva per gli obiettori testimoni di Geova un problema. Infatti, qualora un testimone avesse accettato di svolgere il servizio civile, sarebbe potuto essere destinato dal ministero presso enti cattolici, quali la Caritas, che egli certamente non avrebbe accettato. "Da tempo la stampa parla di una nuova legge sull'obiezione di coscienza che il Parlamento italiano dovrebbe emanare per dare al servizio civile una più completa autonomia rispetto a quello militare, secondo gli indirizzi della Corte costituzionale. Se ciò avverrà, contribuirà probabilmente a fugare le residue perplessità che i Testimoni possono ancora avere nei confronti di tale servizio" (<sup>(67)</sup>).

Sergio Albesano

<sup>66</sup>(<sup>50</sup>) Cfr. "La Torre di Guardia", 1° maggio 1996.

<sup>67</sup>(<sup>0</sup>) Lettera privata del 5 agosto 1996 del vicepresidente della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, Francesco Corsano, all'autore.